Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 280 del 29 novembre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 264

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 17 settembre 2008, n. **ACIU.2008.1388**.

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità - Anno 2008.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 17 settembre 2008, n. **ACIU.2008.1388**.

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità - Anno 2008.

All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Area Autorizzazione Pagamenti
Area Controlli
SEDE

All' **A.G.R.E.A.**

All' **A.R.B.E.A.**

A **A.R.P.E.A.**

All' **A.R.T.E.A.**

All' **A.V.E.P.A.**

All' **Organismo Pagatore della Regione Lombardia**
Dir. Centrale Progr.ne Integrata

All' **Ente Nazionale Risi**

e p.c. Alle **Regioni e Province Autonome**
Assessorati Agricoltura
Loro Sedi

Al **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali**

- Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo
- Segreteria Tecnica

Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
– Direzione per la Protezione della Natura
– Direzione per la Qualità della Vita – Divisione I

Al **Ministero della Salute**
– Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole

oggetto: applicazione della Normativa comunitaria e Nazionale in materia di condizionalità. anno 2008.

A) PREMESSA

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l'altro l'obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni.

In tale contesto normativo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi, applicabili ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/05, è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n° 13286, del 18 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 253 del 30/10/07, che integra il DM 12541 del 21 dicembre 2006, "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005".

Il Decreto è consultabile sul sito web:

http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Condizionalita/default.htm

ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità.

Il D.M. 13286/2007, consta di n. 2 articoli e dei seguenti allegati:

a) Allegato A, recante l'elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2005 e tuttora validi, l'elenco B dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2006 e tuttora validi e l'elenco C dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2007 e tuttora validi (art. 4 Reg. (CE) 1782/03 e allegato III);

b) Allegato B, recante l'elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV).

Il Decreto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria, stabilisce, all'art. 7, che i criteri di gestione obbligatori indicati nell'Allegato A, elenchi A (da A1 a A8bis), B (da B9 a B15), C (da C16 a C18) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'Allegato B, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il D.M. 12541/06 prevede che l'Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentite le Regioni, le Province autonome ed il Comitato Paritetico di cui all'art. 6 del D.M. stesso, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del D.M., nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

a) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;

b) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, integrata dalle Regioni ai sensi del D.M. 13286/2007.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento.

Nella presente circolare, le indicazioni della Commissione sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende.

Gli Organismi Pagatori dovranno recepire la presente Circolare con proprio provvedimento, all'interno del quale specificheranno:

- per gli Atti recepiti integralmente a livello regionale, gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione;
- per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, le deroghe rispetto a quanto previsto dal DM 13286/2007 ed i vincoli aziendali corrispondenti.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal Decreto MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *web* dell'Agea all'URL:

http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm,

nonché nel portale SIAN all'URL: http://www.sian.it

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

B) "CAMPI DI CONDIZIONALITÀ", INDICI DI VERIFICA, GRADUAZIONI E MECCANISMI DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. **Definizione dei "campi di condizionalità";**
2. **Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**
3. **Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.**

1. Definizione dei "campi di condizionalità"

La normativa comunitaria prevede l'applicazione delle sanzioni per "campo di condizionalità".
I campi di condizionalità validi per l'anno 2008 e successivi, per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti:

All. III Reg. 1782/03 (Criteri di Gestione Obbligatori)
1 **Ambiente**
2 **Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali**
3 **Igiene e benessere degli animali**
All. IV Reg. 1782/03
4 **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali**

Elenco degli Atti e delle Norme per singolo campo di condizionalità

All. III Reg. 1782/03 (Criteri di Gestione Obbligatori)
1 **Ambiente**
Dal 1.1.2005

- **Atto A1** – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Atto A2** – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- **Atto A3** – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- **Atto A4** – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Atto A5** – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Gli atti "A1" – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e "A5" – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle **ZPS** (Zone di Protezione Speciale) ed ai **SIC** (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. "Rete Natura 2000".

2 **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**
Dal 1.1.2005

- **Atto A6** – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- **Atto A7** – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

- **Atto A8** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- **Atto A8bis** – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Dal 1.1.2006

- **Atto B9** – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- **Atto B10 –** Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- **Atto B11 –** Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Atto B12** – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Atto B13** – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- **Atto B14** – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

3 Igiene e benessere degli animali

Dal 1.1.2007

- **Atto C16** – Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- **Atto C17** – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

All. IV Reg. 1782/03

4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

- **Norma 1.1**: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

- **Norma 2.1:** gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
- **Norma 2.2:** avvicendamento delle colture;

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

- **Norma 3.1:** difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

- **Norma 4.1:** protezione del pascolo permanente;
- **Norma 4.2:** gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- **Norma 4.3:** manutenzione degli oliveti;
- **Norma 4.4:** mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell'azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità.

2. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni atto o norma relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell'atto o norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all'atto o norma medesimi.

Sono anche indicati:

- le inadempienze di importanza minore, per le quali sono previste le azioni correttive, come previsto dal Reg. (CE) 146/08, che modifica ed integra il Reg. (CE) 1782/03;
- le azioni correttive, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti della violazione;
- i livelli degli indici di verifica entro i quali all'agricoltore viene comunicata una segnalazione, senza che sia definita un'infrazione;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici
Articoli 3, 4 (paragrafi 1, 2, 4), 5, 7 e 8

Base giuridica (Recepimento Direttiva 79/409/CEE)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005);
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 170, S.O. 167 del 24 luglio 2007;
- Decreto del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nr. 184, relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006 e successive integrazioni, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'art. 6 del Decreto del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nr. 184, relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale.

Elementi di verifica

- Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
   - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
   - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
   - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
   - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati o in corso di realizzazione all'interno dei Siti Natura 2000, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

Indici di verifica validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A1.

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni rispetto al complesso dell'area protetta.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati.*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari,* ***oppure*** *sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;*
- *livello alto: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni fissati sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari,* ***oppure*** *sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro,* ***oppure*** *siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle disposizioni previste dal Decreto 184/2007 del

MATTM, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati.*

parametri di valutazione:

1. *violazioni all'impegno 1;*
2. *violazioni all'impegno 2;*
3. *violazioni all'impegno 3;*
4. *violazioni all'impegno 4;*

classi di violazione:

- *basso: un parametro presente diverso dal 2;*
- *medio: due parametri presenti diversi dal 2;*
- *alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni per tutti gli impegni indicati, quando essi siano tutti applicabili all'azienda.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale realizzato o in corso di realizzazione, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2008, da parte dell'azienda all'interno delle ZPS, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.
In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.
Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello medio di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello alto di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità, e le mancanze formali nella documentazione relativa agli interventi strutturali (impegno 5).
Sono invece escluse le inadempienze relative al divieto di conversione dei pascoli ad altri usi (impegno 2), alla corretta gestione del set-aside (impegno 3) e dei terrazzamenti (impegno 4).

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, sono previste le seguenti azioni correttive:
Impegni di natura agronomica (con livelli di portata e gravità bassi)
- impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) – **esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo**;
- impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) – **non compreso nelle inadempienze minori**;
- impegno 3 (corretta gestione del set-aside) **– non compreso nelle inadempienze minori**;
- impegno 4 (corretta gestione dei terrazzamenti) – **non compreso nelle inadempienze minori**;

Interventi strutturali
- impegno 5 (autorizzazione e valutazione d'incidenza per gli interventi strutturali) sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali) – **eliminazione delle mancanze formali**.

N.B.
a) nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione;
b) nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle ZPS, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni alle disposizioni per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- presenza di infrazioni alle disposizioni per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in ZPS **e** contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5

Base giuridica (Recepimento)

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

Definizioni:

- **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), g);
- **ACQUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE O ZOOTECNICHE, ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE** in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, punti a, b e c, che qui si riportano in sintesi:
  - provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  - provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale e che dispongono di una sufficiente superficie agricola;
  - provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
- **SCARICO**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), ff);

Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dal presente Atto, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche.
Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle che <u>non</u> si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101.

A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 Corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose, rilasciata degli Enti preposti;
  - A 2.3 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni A 2.2 e A 2.3, i dati sono stati rilevati attraverso la consultazione delle banche dati disponibili o attraverso una segnalazione diretta da parte degli agricoltori, rilasciata all'interno del Fascicolo Aziendale.
Le dichiarazioni aziendali saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Elementi di verifica

- Presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1;
- Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta;
- Presenza e congruità dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. 152/2006.
- Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia rilevato il mancato rispetto di uno degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: essendo collegata all'inquinamento delle acque sotterranee, un'infrazione al presente Atto non può che avere effetti anche oltre i limiti aziendali. In caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello:

- *basso: per le aziende che abbiamo commesso un'infrazione all'impegno A 2.1, senza che siano rilevati elementi che evidenzino dispersione sul suolo delle sostanze pericolose;*
- *medio: nei casi di infrazione all'impegno A 2.1, con rilevazione di elementi che evidenzino una dispersione sul suolo delle sostanze pericolose limitata e circoscritta;*
- *alto: per tutti gli altri casi di infrazione.*

Gravità dell'infrazione: l'indicatore è graduato in relazione alla gravità delle infrazioni rispetto agli obiettivi dell'Atto.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli aziendali e delle verifiche effettuate dagli Enti competenti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

classi di violazione:

- *basso: si verifica in caso di assenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato,*

per lo stoccaggio del materiale indicato nel punto A 2.1, anche in assenza di tracce di perdite o dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose;

- *<u>medio</u>: inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida oppure autorizzazione scaduta;*
- *<u>alto</u>: inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca oppure autorizzazione assente.*

<u>Durata</u> dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un <u>livello alto</u> nei seguenti casi:

- *quando l'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose risulti assente (impegno A2. 2, ove applicabile);*
- *nel caso in cui la dispersione di carburanti, lubrificanti o altri materiali o sostanze pericolose, causi l'inquinamento di corpi d'acqua superficiali o pozzi.*

Inadempienze di importanza minore

L'inadempienza commessa è considerata di natura minore solo nel caso in cui le caratteristiche del locale o luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non siano sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione, <u>in assenza di perdita</u> (livello basso di portata e gravità).

Azioni correttive

Per questo Atto l'azione correttiva è il ripristino delle condizioni previste per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE – Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

Descrizione degli impegni

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.
Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
a. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – scheda di accompagnamento dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
c. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni, i dati sono stati rilevati attraverso la consultazione delle banche dati disponibili o attraverso una segnalazione diretta da parte degli agricoltori, rilasciata all'interno del Fascicolo Aziendale.
Le dichiarazioni aziendali saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Oltre agli obblighi amministrativi elencati più sopra, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.
Si possono utilizzare fanghi:
- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:
- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Elementi di verifica

- ➢ presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi;
- ➢ presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi;
- ➢ rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati nella tabella descrittiva.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: l'estensione dell'impatto è messa in relazione alla contravvenzione, a livello di parcella agricola o di particella catastale, agli impegni territoriali ed agricoli, legati alla scelta del tipo di terreni da utilizzare ed alla corretta gestione dei tempi di applicazione dei fanghi.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

elementi di infrazione:

Infrazione delle prescrizioni per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni

1. *utilizzazione su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;*
2. *utilizzazione su terreni in forte pendio;*
3. *utilizzazione su terreni con pH inferiore a 5;*
4. *utilizzazione su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;*
5. *utilizzazione su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;*
6. *utilizzazione su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree;*

Infrazione relativa alla presenza del registro di utilizzazione dei fanghi sui terreni

7. *assenza del registro di utilizzazione dei terreni e contemporanea assenza dei dati identificativi dei terreni nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 10% e inferiore al 20% della SAU aziendale, purché non superiore ai 2 ha;*
- *livello medio: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% e inferiore al 30% della SAU aziendale, purché non superiore ai 3 ha, o in caso di infrazioni agli impegni amministrativi;*
- *livello alto: si verifica in caso di superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha, oppure presenza dell'infrazione di cui al punto 7, oppure nel caso di infrazioni che abbiano effetti anche al di fuori della superficie aziendale.*

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione all'importanza delle infrazioni alle norme relative alla qualità dei fanghi utilizzati ed alla disponibilità di documentazione adeguata ad esercitare il loro controllo.

modalità di rilevazione: *assenza delle necessarie certificazioni dei fanghi e delle autorizzazioni previste dalla normativa.*

elementi di infrazione:

1. *assenza del formulario di identificazione dei fanghi;*

2. *assenza della scheda di accompagnamento dei fanghi;*
3. *assenza di notifica di smaltimento alle autorità competenti o invio della stessa oltre il termine previsto;*
4. *assenza dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi o autorizzazione scaduta, nei casi previsti;*
5. *assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nei casi previsti;*
6. *assenza del Registro di carico e scarico, nei casi previsti.*

classi di violazione:

- *la rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 1. e 2. si traduce nell'attribuzione di un livello* <u>*alto*</u> *di gravità per tutte le aziende;*
- *la rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 4. e 5. si traduce nell'attribuzione di un livello* <u>*alto*</u> *di gravità per le aziende che siano anche utilizzatrici dei fanghi;*
- *la rilevazione del caso 6 attribuisce automaticamente il livello* <u>*alto*</u> *di gravità per le aziende che siano produttrici dei fanghi;*
- *la rilevazione del caso 3 attribuisce automaticamente il livello* <u>*medio*</u> *di gravità per tutte le aziende.*
- *nei casi di infrazioni in cui non siano presenti gli elementi descritti nei punti da 1 a 6, si attribuirà un livello* <u>*basso*</u> *di gravità a tutte le aziende.*

<u>Durata</u> dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente:

- utilizzazione di fanghi con infrazione di tutte le norme agricole e di selezione dei terreni (elementi d'infrazione da 1 a 7 della portata);
- utilizzazione di fanghi privi di ogni documentazione analitica (elementi d'infrazione da 1 a 6 della gravità).

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articoli 4 e 5

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
  – Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";
  – Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
  - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006 e successive integrazioni, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole i cui terreni sono compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006;
D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. **Allegato 1**).
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza (cfr. **Allegato 2**)

1. comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 29 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, semplificata o completa;
2. compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V al Decreto interministeriale 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
   a. presenza del o degli impianti necessari;
   b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
   a. stato di manutenzione;
   b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006

5. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.

D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (*si applicano alle superfici aziendali comprese nelle ZVN*)

6. rispetto dei divieti spaziali contenuti negli artt. 22 e 23 del DM 7 aprile 2006, (in relazione al tipo di effluente utilizzato) ed in particolare:
   a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
   b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
   c. terreni in pendenza;
   d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
   e. boschi;
   f. terreni gelati o innevati, in frana, saturi d'acqua;
   g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;

7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente utilizzato):
   a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
   b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi amministrativi (A), di stoccaggio (B), di rispetto dei massimali di apporto azotato (C) **oppure** il non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D).

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell'influenza diretta sull'estensione degli effetti che hanno le infrazioni, rilevate a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, ai diversi elementi d'impegno. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni rispetto al complesso della Zona vulnerabile.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: si verifica nei seguenti casi:*
    - *non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo o uguale o superiore a 2 ettari,* ***oppure***
    - *infrazione agli impegni sullo stato di funzionalità del o degli impianti di stoccaggio (B4a o B4b);*
- *livello alto: si verifica nei seguenti casi:*
    - *presenza di entrambi i parametri d'infrazione previsti per il livello medio,* ***oppure***
    - *mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C),* ***oppure***
    - *infrazione agli impegni B3a o B3b.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto e del livello di appartenenza alle ZVN, in termini % ed in valore assoluto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 1);*
- *appartenenza dell'azienda alle ZVN (in % e valore assoluto).*

Classificazione delle aziende:

Superficie catastale in ZVN = Y (ha)	**Y < 10% e Y < 1 ha**	**10% <= Y < 30% e 1 ha <= Y < 3 ha**	**30% <= Y e 3 ha <= Y**
Azoto zootecnico al campo = X (kg)	**A**	**B**	**C**
0 <= X <= 1.000 Categoria dimensionale 1	**1**	**1**	**2**
1.000 < X <= 3.000 Categoria dimensionale 2	**1**	**2**	**3**
3.000 < X <= 6.000 Categoria dimensionale 3	**2**	**3**	**4**
X > 6.000 Categoria dimensionale 4	**3**	**4**	**5**
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Categoria dimensionale 5	**4**	**5**	**6**

classi di violazione:

- *<u>basso</u>: presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle categoria dimensionale 1 o 2;*
- *<u>medio</u>: nei seguenti casi:*
  - *presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle categoria dimensionale 3, 4, o 5;*
  - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle categoria dimensionale 1 o 2;*
- *<u>alto</u>: nei seguenti casi:*
  - *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle categoria dimensionale 3, 4, o 5;*
  - *presenza di infrazioni ed appartenenza alla categoria dimensionale 6.*

<u>Durata</u> dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a <u>livello medio</u>, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Casi particolari

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di <u>impianto di stoccaggio assente</u> (infrazione all'obbligo B3a), per le aziende di classe dimensionale da 1 a 4, l'infrazione assume un livello <u>alto</u> di portata, gravità e durata;

2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (A1) o del PUA (A2), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore di portata, gravità e durata:
   a. medio, per le aziende di classe 2 e 3 (vedi **allegato 2**);
   b. alto, per le aziende di classe 4 o 5 (vedi **allegato 2**);

Per le aziende di cui al punto 1 dei casi particolari, nel caso in cui l'unica infrazione rilevata sia quella relativa all'impegno relativo agli *Obblighi relativi agli stoccaggi*, punto 3.b: "corretto dimensionamento (degli impianti esistenti) in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire", vale quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente nella nota 12049/QdV/I del 6 maggio 2007, che stabilisce che le aziende abbiano tempo fino al 31 dicembre 2008 per l'adeguamento degli impianti.
Alle aziende sulle quali sia riscontrata questa non conformità, sarà inviata una segnalazione, alla quale seguirà una verifica successiva, di tipo amministrativo o in loco, alla scadenza del termine fissato.

Inadempienze di importanza minore

L'inadempienza commessa è considerata di natura minore in caso di infrazioni dovute al non rispetto degli obblighi amministrativi, per le sole aziende di categoria dimensionale 2.

Azioni correttive

Per questo Atto l'azione correttiva prevista è l'adeguamento delle aziende di categoria dimensionale 2 agli obblighi amministrativi che le competono (comunicazione semplificata).
N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive integrazioni, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:
- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'elemento di verifica B3a), per le aziende di categoria dimensionale 5 o 6.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Rete "NATURA 2000"
Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)

Base giuridica (Recepimento Direttiva 92/43/CEE)

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 170, S.O. 167 del 24 luglio 2007;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, nr. 184, relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006 e successive integrazioni, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'art. 6 del Decreto del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nr. 184, relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale.

Elementi di verifica

➢ Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi e foraggere a fine ciclo;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
   - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
   - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
   - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni
   - eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
   - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Il vincolo aziendale, per quanto attiene al presente Atto, è limitato ai terreni compresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000.

Sarà infine verificata:

5. la presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali realizzati o in corso di realizzazione all'interno dei Siti Natura 2000, che rendano necessaria l'autorizzazione da parte degli enti preposti e la valutazione d'incidenza.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

Indici di verifica validi per le Regioni le quali, all'interno del proprio provvedimento di recepimento, non hanno stabilito gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola in relazione all'Atto A5.

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni.. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni rispetto al complesso dell'area protetta.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra, sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari,* ***oppure*** *sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore ad 1 ettaro;*
- *livello alto: qualora la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni fissati sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari,* ***oppure*** *sia presente una violazione dell'impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro,* ***oppure*** *siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: considerando, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, l'importanza del rispetto del complesso delle disposizioni previste dal Decreto 184/2007 del MATTM, il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati.*

parametri di valutazione:

1. *violazioni all'impegno 1;*
2. *violazioni all'impegno 2;*
3. *violazioni all'impegno 3;*
4. *violazioni all'impegno 4;*

classi di violazione:

- *basso: un parametro presente diverso dal 2;*
- *medio: due parametri presenti diversi dal 2;*

– *alto: tre parametri presenti oppure il solo parametro 2.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, risultando particolarmente ardua per il presente Atto la definizione del tempo di durata degli effetti delle violazioni riscontrate, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Essa tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni per tutti gli impegni indicati, quando essi siano tutti applicabili all'azienda.

Casi particolari

In caso di intervento strutturale realizzato o in corso di realizzazione, durante il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2008, da parte dell'azienda all'interno dei SIC, sarà verificata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto e la valutazione d'incidenza ove prevista.
In caso l'autorizzazione e/o la valutazione d'incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un'infrazione.
Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli:

tipo d'infrazione rilevata	dimensionamento degli indici di verifica
– mancanza della documentazione d'autorizzazione e/o della valutazione d'incidenza previste, oppure documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno	– livello medio di portata, gravità e durata
– come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti	– livello alto di portata, gravità e durata

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative alla corretta gestione delle stoppie e delle paglie (impegno agronomico 1), purché con livelli bassi di portata e gravità, e le mancanze formali nella documentazione relativa agli interventi strutturali (impegno 5).
Sono invece escluse le inadempienze relative al divieto di conversione dei pascoli ad altri usi (impegno 2), alla corretta gestione del set-aside (impegno 3) e dei terrazzamenti (impegno 4).

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, sono previste le seguenti azioni correttive:
Impegni di natura agronomica (con livelli di portata e gravità bassi)
- impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) – **esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo**;
- impegno 2 (divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente) – **non compreso nelle inadempienze minori**;

- impegno 3 (corretta gestione del set-aside) – **non compreso nelle inadempienze minori**;
- impegno 4 (corretta gestione dei terrazzamenti) – **non compreso nelle inadempienze minori**;

Interventi strutturali

- impegno 5 (autorizzazione e valutazione d'incidenza per gli interventi strutturali) sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali) – **eliminazione delle mancanze formali**.

N.B.

a) nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione;
b) nel caso di violazioni all'impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all'interno delle ZPS, l'azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di infrazioni alle disposizioni per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC per almeno il 50%;
- presenza di infrazioni alle disposizioni per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in SIC **e** contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali di specie suina (così come modificata dal Reg. CE 21/2004)

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane";
- D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";
- Legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000" – Art. 22 "Modifiche all'articolo 12 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196";
- Ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni".

Descrizione degli impegni

A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN (SUINI)

- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A. 7.1: REGISTRO AZIENDALE (SUINI)

- A. 7. 1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale e in BDN;
- A. 7. 1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare o

registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

A. 7.3: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (SUINI)

– A. 7. 3.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL ed in BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
((n° capi totali – n° capi conformi)/ n° capi totali) x 100

classi di violazione:

- *basso: non conformità inferiore al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi;*
- *medio: non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 20 capi;*
- *alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 20 capi.*

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda presso la ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno A .7.1.a);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (suini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7. 3);*
3. *presenza di capi senza marche auricolari o tatuaggi o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A .7.1.b);*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;*
- *medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2;*
- *alto: presenza del parametro 3*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL.

ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche;
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche;
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Descrizione degli impegni

A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A. 6. 1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A. 6.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 2.a Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

- A. 6. 2.b Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- A. 6. 2.c Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- A. 6. 2.d Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- A. 6. 2.e Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- A. 6. 2.f Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- A. 6. 2.g Stampa da parte del Servizio veterinario o altro soggetto delegato, del passaporto;
- A. 6. 2.h Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- A. 6. 2.i Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

A. 6.3: REGISTRO DI STALLA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 3. Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

A. 6.4: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 4.a Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- A. 6. 4.b Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- A. 6. 4.c Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- A. 6. 4.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

A. 6.5: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA (BOVINI, BUFALINI)

- A. 6. 5.a In caso di movimentazione diretta verso un altro allevamento richiesta del modello 4 all'ASL (ove previsto);
- A. 6. 5.b Compilazione del modello 4;
- A. 6. 5.c Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni;

– A. 6. 5.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
((n° capi totali n° capi conformi)/ n° capi totali) x 100

classi di violazione:

- *basso: non conformità inferiori al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 5 capi per i bovini/bufalini;*
- *medio: non conformità uguali o superiori al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e relative a non oltre 10 capi per i bovini/bufalini;*
- *alto: non conformità superiori al 10% dei capi totali aziendali o relative ad oltre 10 capi per i bovini/bufalini.*

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme;*

2. *presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (bovini e bufalini);*
3. *presenza di capi non registrati in BDN o non scaricati dalla BDN (rif. impegni A. 6. 2.f, A. 6. 3.) (bovini e bufalini);*
4. *presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) o marche auricolari o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi;*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2 e 3;*
- *medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2 e 3;*
- *alto: presenza del parametro 4*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL ed in BDN.

Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane";
- Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 "indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004" emanata con nota dirigenziale Prot. n. 27817 del 28 luglio 2005.

Descrizione degli impegni

A. 6.1: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN (OVICAPRINI)

- A. 6. 1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A. 6. 1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A. 6. 1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A. 7.1: REGISTRO AZIENDALE E BDN (OVICAPRINI)

- A. 7. 1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- A. 7. 1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN (*cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: **Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.*** *G.U. n. 180 del 4.8.2005*).

Le informazioni relative al censimento annuale ed alle movimentazioni sono registrate entro 7 giorni dall'evento in BDN. I soggetti delegati assicurano la registrazione in BDN entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

A. 7.2: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (OVICAPRINI: *cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005:* ***Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.*** *– G.U. n. 180 del 4.8.2005*)

- A. 7. 2.a nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- A. 7. 2.b nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- A. 7. 2.c nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
  Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Elementi di verifica

- presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN;
- irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
((n° capi totali n° capi conformi)/ n° capi totali) x 100

classi di violazione:

1. *basso: non conformità riguardanti tra l'1 ed il 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 20 capi;*
2. *medio: non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 40 capi;*
3. *alto: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 40 capi.*

Gravità dell'infrazione: l'indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *registrazione dell'azienda e/o dei capi in BDN/ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme (rif. impegno A. 7.1.a);*
2. *presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovicaprini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7.2.a-b-c);*
3. *presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni A .7.1.b);*
4. *presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A .7.1.b);*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;*
- *medio: presenti due parametri tra i primi 3;*
- *alto: presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Atto, l'incidenza dell'indicatore di durata viene normalmente stabilita a livello medio. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o degli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative a anomalie sanabili (ad es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azioni correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l'azione correttiva è costituita dal ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Il carattere di intenzionalità dell'infrazione sarà assegnato nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, quando sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL ed in BDN.

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179).

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.
In relazione a quanto sopra, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Atto, le violazioni relative a:

- disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto) e della documentazione d'acquisto dei prodotti fitofarmaci (ove previsto);
- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato:
  - dosi, colture ammesse, tempi di carenza, etc.;
  - presenza dei dispositivi di protezione previsti.

N.B.: La presenza del **registro dei trattamenti** in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla norma, pur non facendo parte degli impegni aziendali relativi al presente Atto, è considerata condizione necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.

Si ricorda che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal presente Atto, il registro deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie interessata, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, da un utilizzo improprio dei prodotti fitosanitari tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.: ai fini del calcolo dell'indicatore Portata, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

classi di violazione:

- *livello basso: si verifica nei seguenti casi:*
  - *superficie interessata dall'infrazione inferiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari,* ***oppure***
  - *sola infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti;*
- *livello medio: si verifica nei seguenti casi:*
  - *superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 20% e inferiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari,* ***oppure***
  - *superficie interessata dall'infrazione come livello basso e infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti;*
- *livello alto: si verifica nei seguenti casi:*
  - *superficie interessata dall'infrazione uguale o superiore al 30% o superiore ai 3 ha,* ***oppure***

- *superficie interessata dall'infrazione come livello medio e infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti,* ***oppure***
- *nel caso in cui l'infrazione riscontrata interessi l'uso scorretto o non autorizzato di un prodotto classificato come tossico, molto tossico o nocivo (per qualsiasi superficie),* ***oppure***
- *in assenza della documentazione d'acquisto dei fitofarmaci (ove previsto),* ***oppure***
- *nel casi in cui l'infrazione provochi un effetto anche al di fuori dell'azienda.*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della regolarità della documentazione e del sito di stoccaggio presenti in azienda.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

parametri di valutazione:

Azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo;*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza, ecc.;*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: mancanza dei dispositivi di protezione previsti;*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;*
5. *assenza del patentino (ove previsto).*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento del parametro 1;*
- *medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 o 3;*
- *alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 o 5.*

parametri di valutazione:

Azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);*
2. *mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento del parametro 1 o 2;*
- *medio: rilevamento di entrambi i parametri.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo

comma del Reg. CE 796/04. Esso assume livello alto in caso di infrazione a tutti gli elementi di verifica applicabili all'azienda, in caso di utilizzo di prodotti non classificati.

Casi particolari

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Azioni correttive

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Atto.

Ciononostante, l'azienda deve dimostrare di aver provveduto entro tempi stabiliti al ripristino delle condizioni amministrative (rinnovo patentino) e strutturali (acquisto dei DPI), di rispetto degli impegni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, saranno considerate intenzionali le infrazioni nei seguenti casi:

- quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari e patentino (ove previsto) – parametri 3, 4 e 5 della Gravità;
- quando il produttore dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno.

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articoli 3, 4, 5 (+ 5a) e 7

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 232 "Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali " pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle aziende ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Base giuridica (Recepimento)

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafo 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa dei sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione[1] di:

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;

ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;

iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari[3];

ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;

ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;

iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;

ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

---

[1] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, eventuali periodi di ritiro dalla produzione (ad es. per bovini da latte), ecc..

[2] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

[3] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

[4] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.
Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.
In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
3.a.ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9.

In conseguenza di quanto sopra, per il presente Atto si terranno in considerazione gli elementi di verifica elencati qui di seguito.

1. aziende con attività **zootecnica**
   a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei prodotti zootecnici, tempistiche di smaltimento, ecc.);
   b. modalità di stoccaggio ed utilizzazione delle sostanze chimiche e dei prodotti proibiti per l'alimentazione animale;
   c. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti "medicati".
   d. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
      i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
      ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
      iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

2. aziende con attività agricola destinata alla **produzione vegetale**
   a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
   b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   c. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria:
      i. presenza e aggiornamento del registro;
      ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
      iii. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
      iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.
      Valgono i seguenti casi particolari:
      - nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
      - nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**
   a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma;
   b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
   c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
      i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
      ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
      iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
   d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;
   e. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco):
      i. predisposizione del Manuale aziendale, nella sua parte generale e speciale, secondo quanto previsto dalla norma;
      ii. registrazione e documentazione di ogni movimento di latte in uscita;
      iii. presenza in azienda dei documenti registrati nel Manuale e corrispondenza con le registrazioni.

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**
   a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
   b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**
   a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
   b. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
      i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
      ii. eventuale uso di semente OGM;
      iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Data la natura estremamente specializzata di alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, per i seguenti elementi di verifica si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari:

1. aziende con attività **zootecnica**
   - c. modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti "medicati".
   - d. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
     - i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
     - ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
     - iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali;

3. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di latte crudo**
   - a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali periodi di ritiro dalla produzione previsti dalla norma;
   - b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
   - c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
     - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
     - ii. protezione dagli agenti infestanti dei locali di stoccaggio del latte;
     - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
   - d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;

4. aziende con attività zootecnica destinata alla **produzione di uova**
   - a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
   - b. presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

5. aziende con attività agricola destinata alla **produzione di mangimi o alimenti per gli animali**
   - a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
   - b. tenere una registrazione completa e aggiornata di:
     - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
     - ii. eventuale uso di semente OGM.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno degli elementi di verifica.

Indici di verifica

Aziende zootecniche

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c);*
- *livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.)* ***oppure*** *assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 1.d).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende agricole (produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi)

Portata dell'infrazione: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b* ***o*** *2.c);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a)* ***oppure*** *assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b* ***o*** *2c);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi*

separati, ecc.), ***oppure*** *assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di latte crudo

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Aziende produttrici di latte fresco (elemento di verifica 3e)

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione relativa al Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.*

parametri di valutazione:

1. *presenza del Manuale;*
2. *rispondenza del Manuale con quanto stabilito dalla norma;*
3. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
4. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- *basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 2;*
- *medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3 o di infrazioni al parametro 2 ed al parametro 4;*
- *alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 1 o dell'infrazione contemporanea dei parametri 2, 3 e 4.*

<u>**Gravità**</u> **dell'infrazione**: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza e qualità delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: infrazione all'elemento di verifica 3.c.iii;*
- *<u>livello medio</u>: infrazioni fino a due tra gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d;*
- *<u>livello alto</u>: infrazioni relative a tutti gli elementi di verifica 3.a, 3.c.ii, 3.d, **oppure** al solo elemento di verifica 3.c.i (insufficienze strutturali dell'azienda), **oppure** nel caso di azienda che commercializza il proprio prodotto essendo priva della certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (elemento di verifica 3.b).*

<u>**Durata**</u> **dell'infrazione**: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume <u>livello alto</u>.

Aziende produttrici di uova

In caso di infrazioni all'elemento di verifica 4.a, il livello degli indicatori di portata, gravità e durata assumerà <u>livello medio</u>.

Aziende produttrici di mangimi o alimenti per animali

<u>**Portata dell'infrazione**</u>: il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

<u>**Gravità**</u> **dell'infrazione**: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.b.i, ii e iii);*
- *<u>livello medio</u>: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elemento di verifica 5.a);*
- *<u>livello alto</u>: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica 5.b.i, ii e iii).*

<u>**Durata**</u> **dell'infrazione**: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume <u>livello alto</u>.

Casi particolari

In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti di portata, gravità e durata.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, le infrazioni rilevate saranno considerate commesse con intenzionalità nei seguenti casi:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli;
- nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

Atto B12 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- DPR n. 362 del 17/5/1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 115 del 10/7/1996 S.O. n. 115)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l' obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

<u>**Portata, Gravità e Durata**</u> **dell'infrazione**: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a <u>livello medio</u>.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Articolo 3

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Articoli 3 e 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. 11/01/1993, S.O. n. 7) – modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/9/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 206, del Ministero della Salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Articoli 3 e 4, paragrafo 1

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) - modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008.*

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche e integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

La presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Sono ammesse deroghe per i seguenti casi:

- in caso di elevata acclività, laddove cioè, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- in caso di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In questi casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

N.B.: qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante la realizzazione degli interventi previsti, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Elementi di verifica

- esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte;
- esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte;
- presenza di fenomeni erosivi e loro estensione e gravità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi o le conseguenze degli stessi (accumulo di sedimenti, ecc.).

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti

infrazioni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. L'estensione viene calcolata sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al totale della superficie aziendale per la quale sia applicabile la Norma.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: in considerazione degli obiettivi di protezione del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del rilievo di alcuni elementi caratterizzanti il fenomeno erosivo: profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale, accumulo di sedimenti veicolati dalle acque di deflusso e dalle frane.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

parametri di valutazione[5]:

- *presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale;*
- *dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;*
- *presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo o presenza di aree di deposizione di sedimenti.*

classi di violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre parametri presenti.*

[5] N.B.: i parametri di valutazione possono presentarsi anche disgiuntamente sul terreno aziendale soggetto alla Norma.

Durata dell'infrazione: la permanenza dell'effetto di perdita di suolo causato dall'infrazione alla presente Norma è messa in relazione all'estensione dell'infrazione stessa ed alla diffusione di fenomeni franosi con dislocazione di importanti masse di terreno agricolo (estensione superiore ai 100 m^2). In relazione a quanto sopra, l'indice di durata assume valore alto se: l'estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie aziendale dove è applicabile la norma o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi. Negli altri casi l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio.

Azioni correttive

Per la presente Norma non sono previste azioni correttive.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la Norma o gli 8 ettari.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente norma prevede il divieto della bruciatura in campo delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Sono ammesse deroghe alla presente Norma nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, per le quali la bruciatura delle stoppie è ammessa;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, sarà necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica, entro l'anno solare in cui è stata effettuata la bruciatura.

Elementi di qualificazione della Norma

Ai fini della condizionalità, in funzione del contenuto di sostanza organica dei residui di coltivazione, sono considerate:

- colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali non autunno-vernini (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino) piante da fibra (canapa).

Elementi di verifica

- bruciatura in campo delle stoppie delle colture elencate e dei residui della vegetazione al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dove vietato;
- esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe.

Determinazione dell'infrazione: per le superfici aziendali su cui è applicabile, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- siano state bruciate in campo le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate in situazioni non comprese nelle deroghe o non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica;
- siano state bruciate in campo le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate all'interno di aree SIC o ZPS.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti infrazioni (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto) tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali..

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali, oppure l'infrazione sia commessa all'interno di un'area SIC o ZPS.*

N.B.: nel caso di adesione alle deroghe regionali e mancata esecuzione degli interventi alternativi, oppure nel caso di infrazione commessa all'interno delle aree SIC e ZPS, l'indicatore di portata sarà fissato comunque al <u>livello alto</u>.

<u>Gravità</u> dell'infrazione: in considerazione degli obiettivi di mantenimento della sostanza organica del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del contenuto di sostanza organica sottratta al suolo tramite la bruciatura dei residui di coltivazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: bruciatura in campo di residui di colture depauperanti (cereali a paglia);*
- *livello medio: bruciatura in campo di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;*
- *livello alto: bruciatura in campo di residui della vegetazione delle foraggere, delle superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e dei terreni disattivati.*

N.B.: nel caso di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di gravità sarà fissato comunque al livello alto.

Durata dell'infrazione: l'indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Nei casi di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di durata sarà fissato al livello alto.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive

Le azioni correttive sono corrispondenti a quelle già stabilite come interventi alternativi in caso di deroga:

- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica.

Perché sia possibile ricorrere da parte dell'azienda alle azioni correttive, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.

NORMA 2.2: avvicendamento delle colture

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica presente nel suolo e di salvaguardarne la struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

La presente norma stabilisce che le monosuccessioni di frumento duro e tenero, triticale, spelta,, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo non possano avere una durata superiore a cinque anni.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
La successione dei cereali: frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.
N.B.: non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Sono ammesse deroghe alla presente Norma nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel corso del primo anno successivo al termine della durata massima della monosuccessione stessa;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, nel caso in cui la comparazione delle analisi accerti la diminuzione del livello di sostanza organica, sarà necessario effettuare, entro l'anno solare in cui è stata determinata la diminuzione, interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Elementi di verifica

- rispetto della durata massima della monosuccessione;

oppure, in caso di ricorso alla deroga di cui al precedente punto 2:

- realizzazione delle analisi previste dalla deroga;
- dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel suolo;
- esecuzione degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe, nei casi in cui la comparazione dei dati delle analisi dimostri una diminuzione del livello di sostanza organica.

Determinazione dell'infrazione: per le superfici aziendali su cui è applicabile, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- non siano rispettati i limiti di monosuccessione,

ovvero, nei casi di ricorso alla deroga di cui al punto 2:

- non siano state realizzate le analisi del terreno previste;
- non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica, in caso di accertamento della diminuzione della sostanza organica.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti infrazioni (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto) tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali..

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulla serie storica delle dichiarazioni di produzione e, nell'anno in corso, per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali, oppure l'infrazione sia commessa all'interno di un'area SIC o ZPS.*

N.B.: nel caso di adesione alla deroga di cui al punto 2, con diminuzione del livello della sostanza organica e mancata esecuzione degli interventi alternativi, l'indicatore di portata sarà fissato comunque al <u>livello alto</u>.

<u>Gravità</u> dell'infrazione: in relazione al numero di anni di monosuccessione oltre il massimo consentito.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulla serie storica delle dichiarazioni di produzione e, nell'anno in corso, per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello medio: 1 anno di monosuccessione oltre i limiti consentiti, senza la realizzazione delle analisi del terreno oppure degli interventi alternativi per il ripristino della sostanza organica;*
- *livello alto: 2 o più anni di monosuccessione oltre i massimi consentiti, senza la realizzazione delle analisi del terreno oppure degli interventi alternativi per il ripristino della sostanza organica.*

Durata dell'infrazione: l'indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive

Le azioni correttive sono corrispondenti a quelle già stabilite come interventi alternativi in caso di deroga e sono limitati alle infrazioni con portata bassa e dovute a monosuccessioni di durata di un solo anno superiore ai massimi consentiti (gravità media):

- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica.

Perché sia possibile ricorrere da parte dell'azienda agli interventi correttivi, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine agricole

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

La presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano:

a) mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura;
b) Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono ammesse deroghe al mantenimento della rete scolante per i seguenti casi:

- disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (ad es. limitazioni per periodi di divieto dell'eliminazione della vegetazione nei canali collettori);
- drenaggi sotterranei;
- in caso di trasformazione fondiaria, quando è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Diventa obbligatoria la manutenzione della nuova rete.

N.B.: qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'azienda abbia realizzato gli interventi di manutenzione in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali, l'impegno di condizionalità di cui alla lettera a) è da ritenersi rispettato.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, saranno sottoposti a controllo i seguenti parametri:

a) mantenimento in efficienza la rete di sgrondo
- ➢ efficienza delle scoline;
- ➢ manutenzione dei canali collettori;
- ➢ presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale;

b) corretto uso delle macchine agricole:
- ➢ presenza di evidenti segni di degrado della struttura del suolo dovuto all'uso delle macchine agricole in condizioni inadatte di umidità del terreno.

Saranno inoltre verificate le seguenti situazioni:

- ➢ eventuale presenza del drenaggio sotterraneo;
- ➢ eventuale presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedano periodi di divieto di eliminazione della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista, anche in assenza di fenomeni di ristagno idrico, oppure siano presenti segni di scorretto uso delle macchine agricole con conseguente degrado della struttura del suolo.

N.B.: le infrazioni sono a carico dell'azienda anche nel caso in cui le operazioni agronomiche siano state commissionate a conto terzisti, fatto salvo quanto contenuto nella sezione "casi particolari" della presente Norma.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, sulla quale siano stati rilevati i fenomeni di ristagno descritti più sopra, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo.*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 5 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 5 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

Gravità dell'infrazione: il parametro è stabilito in relazione al numero di impegni non rispettati.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo.*

classi di violazione:

- *livello medio: per infrazioni ad uno solo degli impegni individuati per la presente Norma;*
- *livello alto: per infrazioni ad entrambi gli impegni individuati per la presente Norma.*

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all'infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura). Negli altri casi il parametro assume un livello medio.

Casi particolari

- Nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un'infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all'interno di un'area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l'infrazione viene annullata.
- Nel caso in cui si riscontri (attraverso documentazione probante) che la manutenzione del sistema di sgrondo sia di competenza di strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l'eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- In ultimo, quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l'azienda sarà sottoposta a controllo con la verifica della sola efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall'eventuale baulatura presente.

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Azioni correttive

Nonostante non siano previste inadempienze di importanza minore, in caso di totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali, è prescritto il ripristino dell'efficienza in tempi fissati, anche attraverso l'impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di presenza di infrazioni relative al corretto uso delle macchine agricole per un'estensione superiore al 50% del terreno o agli 8 ettari.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: protezione del pascolo permanente

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b. divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque e rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il carico minimo e massimo è fissato rispettivamente in 0,2 e 4 UBA/ha per anno.

La presente norma prescrive il rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Elementi di verifica

Impegno a):

1. verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04;

Impegno b):

2. divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente presenti all'interno dei SIC e ZPS in altri usi;

Impegno c):

3. rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e quanto riscontrato in campo;
4. assenza di lavorazioni del terreno vietate;
5. rispetto del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo, espresso in UBA/ha per anno.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando non sia rispettato uno degli impegni applicabili.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali

su cui sono presenti infrazioni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione agli impegni 3. o 4. sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;*
- *livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione agli impegni 3. o 4. sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 6 ettari;*
- *livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione agli impegni 3. o 4. sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 6 ettari, oppure sia presente un'infrazione agli impegni 1., 2. o 5. (infrazione con effetti extra-aziendali).*

Gravità dell'infrazione: considerando gli obiettivi di protezione del pascolo permanente posti dalla presente Norma, la gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione della tipologia di infrazione commessa e dal numero delle infrazioni commesse.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

parametri di violazione:

1. *cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;*
2. *presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive, a meno che l'utilizzo dichiarato non sia compreso nella categoria "pascolo magro";*
3. *presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo, o colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.), od utilizzazioni forestali;*
4. *infrazione all'impegno 2.: porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS;*
5. *infrazione all'impegno 1.;*
6. *infrazione all'impegno 5.*

classi di violazione:

- *livello basso: presenza di un parametro tra i primi 3;*
- *livello medio: presenza di due parametri tra i primi 3;*

- *livello alto: presenza di almeno 3 parametri o di un solo parametro tra 4, 5 o 6.*

Durata dell'infrazione: l'estensione e la natura delle infrazioni sono parametri strettamente legati alla possibilità di ripristinare in tempi rapidi la situazione preesistente. In conseguenza di ciò, l'indicatore di durata è calcolato in relazione agli altri parametri. Si avrà pertanto:

- *livello basso: portata **e** gravità al livello basso;*
- *livello medio: portata **o** gravità al livello medio **o** alto;*
- *livello alto: portata **e** gravità al livello alto.*

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive

Le azioni correttive prevedono:

1. cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate	ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)
2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive	eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate
3. presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali	ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a pascolo equivalenti
4. infrazione all'impegno relativo al rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04.	ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie destinata a pascolo permanente e superficie agricola totale.

Gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per almeno 5 anni.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.

NORMA 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e, segnatamente, durante l'inverno;
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di:
   - conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno,
   - tutelare la fauna selvatica,
   - prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
   - evitare la diffusione di infestanti.

Al fine della tutela della fauna selvatica ed in particolare dell'avifauna, è previsto un periodo di divieto annuale di sfalcio od altra operazione equivalente.

La Norma prevede:

- il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b);
- per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Al fine di poter meglio realizzare gli obiettivi posti dalla presente Norma, è consentito all'agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati. La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili è espressa dall'agricoltore direttamente all'atto della compilazione della domanda di pagamento unico (DPU), che ha valore di autocertificazione così come previsto dal D.M. 12541/06 e successive integrazioni.

Tali deroghe sono:

I – Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e, segnatamente, durante l'inverno.

Sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II – Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e, segnatamente, durante l'inverno.

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. *(non applicabile nella Circolare di coordinamento in quanto dipendente dai recepimenti regionali della condizionalità).*

Impegno b. – attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti.

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
   a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
   b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
   c. sui terreni ritirati dalla produzione su cui non vengono esercitati i titoli da ritiro è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai punti 7a e 7b non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Elementi di verifica e condizioni d'infrazione
Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione le violazioni relative a:

Impegno	Infrazione
a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno	– assenza di copertura vegetale durante il periodo d'impegno – presenza di colture estranee agli utilizzi previsti per la Norma, che non prevedano la copertura vegetale per il periodo d'impegno
Deroghe	**Infrazione alla deroga**
1. pratica del sovescio	– lavorazioni meccaniche in assenza di sovescio – lavorazioni meccaniche indipendenti dalla pratica del sovescio
2. ripristino di habitat e biotopi.	– lavorazioni meccaniche non legate al ripristino di habitat o biotopi
3. colture a perdere per la fauna	– lavorazioni meccaniche estranee alla coltivazione delle colture a perdere – assenza delle colture a perdere
4. miglioramento fondiario	– assenza del miglioramento fondiario che giustifichi l'intervento
5. lavorazioni del terreno dopo 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria	– lavorazioni del terreno effettuate prima del termine
Impegno	**Infrazione**
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti	– assenza di pratiche agronomiche nell'anno – pratiche agronomiche effettuate al di fuori dei periodi consentiti – assenza delle fasce antincendio
Deroghe	**Infrazione alla deroga**
7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti:	
a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite	– rottura del cotico erboso – utilizzazione della produzione erbacea prima dei periodi stabiliti – pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS, tranne quando consentito dalle autorità di gestione
b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio	– impiego di diserbanti con dosaggi vietati o residuali, o fuori dai periodi consentiti – impiego di diserbanti senza giustificazione
c. controllo della vegetazione tramite pascolamento	– pascolamento eseguito sui terreni a set-aside – pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS, tranne quando consentito dalle autorità di gestione

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando si verifichi una o più delle condizioni evidenziate nella tabella precedente, tenendo in considerazione le deroghe agli impegni stabiliti eventualmente richieste dall'azienda.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione della superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali per le quali sono state riscontrate infrazioni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettaro;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% ed inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.*

<u>Gravità</u> dell'infrazione: la Norma prevede una serie di prescrizioni particolarmente articolata, ognuna delle quali punta ad un obiettivo specifico. Il livello di gravità è definito quindi in funzione del numero di obiettivi che le infrazioni commesse impediscono di raggiungere compiutamente.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo, sui terreni aziendali dove è applicabile la Norma ed in funzione delle eventuali deroghe dichiarate*

parametri di valutazione:

1. *assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di pratiche agronomiche non consentite;*
2. *esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;*
3. *sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;*
4. *presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma[6];*
5. *non rispetto delle condizioni consentite dalle deroghe;*
6. *mancata realizzazione delle fasce antincendio (ove previste).*

classi di violazione:

- *<u>basso</u>: un solo parametro presente;*

[6] eccetto le colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica, ai sensi della lettera e) art. 1 DM MiPAF 7/03/02

- *<u>medio</u>: due parametri presenti;*
- *<u>alto</u>: almeno tre parametri presenti.*

<u>Durata</u> dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, data l'ampia variabilità delle situazioni ambientali ed aziendali in cui si può verificare l'infrazione, non si ritiene di poter definire, su base oggettiva, una graduazione del parametro. In conseguenza di ciò, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a <u>livello medio</u>, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari.

NORMA 4.3: manutenzione degli oliveti

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

La norma prevede:

per l'impegno a)
il divieto di estirpazione delle piante di olivo;

per l'impegno b)
la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, <u>con frequenza almeno triennale</u>, i seguenti interventi:

- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
- la spollonatura degli olivi.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

Elementi di verifica

Impegno a)
- presenza di estirpazioni senza autorizzazione;

Impegno b)
- violazioni alle prescrizioni relative alla cura della pianta: assenza della potatura quinquennale, assenza degli interventi triennali previsti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante, oppure l'oliveto sia stato estirpato in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.

Indici di verifica

<u>Portata</u> dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, sulla quale sono state riscontrate infrazioni.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno b) sia inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1,5 ettari;*
- *<u>livello medio</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno b) sia superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;*
- *<u>livello alto</u>: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno b) sia superiore al 50% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrate infrazioni all'impegno a).*

<u>Gravità</u> dell'infrazione: considerando gli obiettivi posti dalla presente Norma, l'indice di gravità dell'infrazione è stabilito in base alla quantità di elementi d'incuria rilevati nelle aree soggette ad infrazione.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda*

parametri di valutazione:

1. *assenza della potatura quinquennale;*
2. *presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;*
3. *presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante*[7]*;*
4. *presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144*

classi di violazione:

- *<u>livello basso</u>: un solo parametro presente tra i primi 3;*
- *<u>livello medio</u>: due parametri presenti tra i primi 3;*
- *<u>livello alto</u>: i primi tre parametri presenti o il solo parametro 4.*

[7] è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi forma di consociazione (tipo olivo – vite).

Durata dell'infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall'art. 44 del Reg. CE 796/04, nei casi di estirpazione dell'oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello alto. Negli altri casi è assegnato un livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive

Le azioni correttive non sono previste nei casi di estirpazione.
Negli altri casi consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste:
- potatura delle piante;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- spollonatura.

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui:

- l'estensione delle infrazioni all'impegno b) sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o i 4 ettari;
- l'estensione delle infrazioni all'impegno a) sia pari o superiore al 20% della superficie dove è applicabile la norma o 1 ettaro.

NORMA 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, la presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede:

- sul territorio nazionale, il divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

1. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
2. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia, anche senza specifica autorizzazione.

Elementi di verifica

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione della presente Norma quando sia rilevata:

- l'eliminazione di terrazzamenti esistenti;
- l'effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione;
- il non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Indici di verifica

Portata, gravità e **durata**: gli indici di valutazione dell'infrazione rilevata sono considerati tutti dipendenti dagli stessi fattori rilevabili e sono pertanto calcolati insieme.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo*

classi di violazione:

- *Livello basso: terrazze danneggiate;*
- *Livello medio: terrazze parzialmente eliminate;*
- *Livello alto: terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione o non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000 o presenza di effetti extra-aziendali dell'infrazione.*

Inadempienze di importanza minore

Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nei casi previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 1782/03, art. 6 e Reg. CE 796/04, art. 65 e seguenti.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- Reiterazione: nel caso in cui, per una norma o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 796/04, il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato fattore tre.

- Azioni correttive: ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, sulla base di quanto contenuto nella presente Circolare, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione.
  Gli Organismi Pagatori determinano quindi, ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) 146/08, che modifica ed integra il Reg. 1782/03, per le infrazioni che sono considerate di natura minore, le modalità ed i tempi della realizzazione delle *azioni correttive* corrispondenti.
  Per azione correttiva si intende quell'azione agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, tramite interventi alternativi.
  In sede di controllo della condizionalità, saranno registrate nella relazione di controllo: la prescrizione e la natura delle azioni correttive, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell'esecuzione delle azioni stesse.
  Così come già specificato nella descrizione dei singoli Atti o Norme, nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
  La realizzazione delle azioni correttive sarà verificata dagli Organismi Pagatori con modalità stabilite, che potranno assumere, coerentemente con la natura dell'azione correttiva prescritta, la caratteristica di controlli oggettivi o di verifiche amministrative.

Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 66 Reg. (CE) 796/04), oppure intenzionalmente (art. 67 Reg. (CE) 796/04).
Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.
La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (1) Reg. (CE) 796/04.

NEGLIGENZA

Tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come causate da negligenza.
Il procedimento per la definizione del calcolo della sanzione applicabile è il seguente:

- per ogni Atto e Norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1; media =3; alta =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);
- una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- per ciascun campo di condizionalità, in base a quanto stabilito dall'art. 66 (2) Reg. (CE) 796/04, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 66 del Reg. 796/04, paragrafi 1, 2 e 3, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui **è stata commessa** l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. 796/04.

Esempio

Si consideri l'imprenditore agricolo XXXX, conduttore di un azienda zootecnica, tenuto al rispetto dei seguenti campi di condizionalità e dei rispettivi atti e norme (cfr. allegati 1 e 2 al DM 5406):

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2;4.4

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità "CGO - ambiente"														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		**2,33** Classe I	**1%**
A 3		√	~~1~~	3	5	1	~~3~~	5	1	~~3~~	5	7/3= 2,33		
Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica"														
A6/7/ 8/8bis	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	0	0	**0%**
Campo di condizionalità "Buone condizioni agronomiche e ambientali"														
1.1		√	1	3	~~5~~	1	3	~~5~~	1	3	~~5~~	15/3=5,00	**9,33** Classe III	**5%**
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.1		√	1	3	~~5~~	1	~~3~~	5	1	3	~~5~~	13/3=4,33		
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
Riduzione complessiva														**6%**
Applicazione dell'art. 66 (3) Reg. (CE) 796/04														5%

NEGLIGENZA con REITERAZIONE

Si ha reiterazione dell'infrazione quando la medesima norma o impegno viene violata più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 796/04, art. 66, paragrafo 4) oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

Esempio

Si consideri ancora l'imprenditore agricolo XXXX di cui all'esempio precedente, sottoposto a nuova verifica nel corso dell'anno successivo al primo controllo.
La sua situazione aziendale è immutata, pertanto egli è tenuto al rispetto delle stesse norme ed impegni verificate in precedenza:

- Campo di condizionalità "CGO - ambiente": Atti A2 e A3
- Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica": Atti A6/A7/A8
- Campo di condizionalità "BCAA": Norme 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4

Gli esiti del controllo sono i seguenti:

Atto o norma	Esito controllo		Quantificazione indici di verifica									Punteggio ponderato	Punteggio totale e classe	Riduzione
	Positivo	Negativo	Portata (p)			Gravità (g)			Durata (d)			[(p)+(g)+(d)]/3		
Campo di condizionalità "CGO - ambiente"														
A 2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5		2,33 Classe I	1%
A 3		√ reiter.	[X] 1	3	5	1	[X] 3	5	1	[X] 3	5	7/3= 2,33		
Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica"														
A6/7/8	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5	0	0	0%
Campo di condizionalità "Buone condizioni agronomiche e ambientali"														
1.1		√ reiter.	1	3	[X] 5	1	3	[X] 5	1	3	[X] 5	15/3 5,00	**9,33** Classe III	**5%**
2.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
3.1		√	1	3	[X] 5	1	[X] 3	5	1	3	[X] 5	13/3=4,33		
4.1	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.2	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			
4.4	√		1	3	5	1	3	5	1	3	5			

Campo di condizionalità "CGO - ambiente": 1% x 3 = 3% con reiterazione
Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica" : **0% =** **0%**
Campo di condizionalità "BCAA" : 5% x 3 = 15% con reiterazione
Riduzione complessiva: **18%**
(al di sopra del 15% massimo)
Applicazione dell'art. 66 (4) Reg. (CE) 796/04 15% (con ammonizione)

Nella tabella, gli atti o le norme già violate in precedenza sono in neretto.
Come si può vedere, la reiterazione ha il suo effetto sul campo di condizionalità nel quale è contenuta la norma oggetto di violazione ripetuta.
L'esito del campo di condizionalità, dopo l'applicazione delle griglie di valutazione sopra riportate, è quindi moltiplicato per un fattore 3.
La riduzione complessiva è il totale delle riduzioni risultanti dai campi di condizionalità di cui è previsto il controllo, entro il limite del 15% (che nel caso di esempio viene superato).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, le stesse infrazioni saranno considerate <u>intenzionali</u>.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di sanzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla sanzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

INTENZIONALITÀ

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04;
2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti;
3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 67 (1) del Reg. (CE) 796/04, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.
Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 67 (2) del Reg. (CE) 796/04, l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dal DM 1205 del 20 marzo 2008.
Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.
L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.
L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AGEA.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti
Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma.
Esempio 1
Infrazioni rilevate:
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:
3% (BCAA Negligenza) + **20%** (Ambiente Intenzionale) = **23%**

1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti
Così come avviene per le infrazioni per negligenza, l'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con la possibile applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza.
Esempio 2
Infrazioni rilevate:
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità BCAA, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;
- Infrazione intenzionale nel campo di condizionalità Ambiente, a cui si applica la riduzione del 20%.

La riduzione risultante sarà:
3% (BCAA Negligenza) + **3%** (Benessere Negligenza) = **6%**
riduzione al **5%** per l'applicazione del tetto + **20%** (Ambiente Intenzionale) = **25%**

1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti
In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono state considerate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2) del Reg. 796/04.
Esempio 3
Infrazioni rilevate:
- 2 infrazioni nel campo di condizionalità BCAA, una per negligenza, a cui si applica la riduzione del 3% e una per intenzionalità, a cui si applica la riduzione del 20%;
- Infrazione per negligenza nel campo di condizionalità Benessere degli animali, a cui si applica la riduzione del 3%;

La riduzione risultante sarà:
(BCAA Negligenza) + (BCAA Intenzionalità) = infrazione intenzionale = **20%** + **3%** (Ambiente Negligenza) = **23%**

2. Rilevazione di due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda

Esempio 4
Anno 1
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3%**
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **5%**
Riduzione risultante = 3 + 5 = **8%**, ridotto al **5%** per l'applicazione del tetto.

Anno 2
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **?%**
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **?%**
Per effetto di quanto stabilito all'art. 66 (4) del Reg. 796/04, si ha:
Infrazione per negligenza alla Norma 4.2 riduzione **3*3 = 9%**
Infrazione per negligenza all'Atto A2 riduzione **3*5 = 15%**
Riduzione risultante = 9 + 15 = **24%**, ridotto al **15%** per l'applicazione del tetto.

Dato il superamento della soglia del 15%, all'azienda sarà comunicato che ogni altra ripetizione dell'infrazione riscontrata sarà considerata come commessa intenzionalmente.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità
Esempio 5
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale alla Norma 4.2
In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 (2).
Riduzione risultante = **20%**

3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità
Esempio 6
Infrazioni rilevate:
Infrazione intenzionale alla Norma 2.1
Infrazione intenzionale all'Atto A4
Riduzione risultante = **20%** (BCAA Intenzionalità) + **20%** (Ambiente Intenzionalità) = **40%**.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 67 (2), secondo capoverso, del Reg. 796/04.

L'azienda sarà quindi esclusa dal o dai regime/i di aiuto/i a cui sono riferite le infrazioni intenzionali ripetute sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.

Il direttore: NANNI

ALLEGATI

Allegato 1 – **Atto A4** – schema di classificazione delle aziende zootecniche

Classe dimensionale	***Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)**	***Posti bestiame corrispondenti* (n.)**
1	Minore o uguale a 1000	**Avicoli** – inf. o uguali a 2174 posti ovaiola – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona **Cunicoli** – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso **Suini** – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone **Equini** – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	**Avicoli** – da 2175 a 6520 posti ovaiola – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona **Cunicoli** – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all'ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone **Equini** – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

Classe dim.le	**Azoto al campo (Kg/anno)**	**Posti bestiame corrispondenti (numero)**
3	Da 3001 a 6000	**Avicoli** – da 6521 a 13000 posti ovaiola – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona **Cunicoli** – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all'ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone **Equini** – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	**Avicoli** – da 13001 a 40000 posti ovaiola – da 24001 a 40000 posti broiler – da 26001 a 40000 posti pollastra – da 4001 a 40000 posti tacchino maschio – da 7901 a 40000 posti tacchino femmina – da 31601 a 40000 posti faraona **Cunicoli** – oltre 12001 posti fattrice – oltre 25001 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio – da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 73 a 416 vacche in produzione – da 137 a 421 vacche nutrici – da 167 a 833 capi in rimonta – da 181 a 625 bovini all' ingrasso – da 698 a 1920 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – oltre 1201 posti capo adulto – oltre1701 posti agnellone **Equini** – oltre 501 posti puledro da ingrasso – oltre 161 posti fattrice o stallone

Classe dim.le	*Azoto al campo (Kg/anno)*	*Posti bestiame corrispondenti (numero)*
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	**Avicoli** – Otre 40000 posti ovaiole – Oltre 40000 posti broilers **Suini** – Oltre 2000 grassi – Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Allegato 2 – **Atto A4** – obblighi amministrativi per le aziende zootecniche

***Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)**	**Obblighi amministrativi**
Classe 1	esonero dalla comunicazione (art. 29 comma 7)
Classe 2	comunicazione semplificata (All. V parte C)
Classe 3	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
Classe 4	Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)
Classe 5	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803226/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 7,00